

tratta il diritto del cittadino ad un processo celere ed equo. Se si va a ritroso fino alle costituzioni giustinianee, si riscontra – asserisce l'Autore - che già a quei tempi obiettivo precipuo fu quello di abbreviare la durata dei processi per liberarsi da affanni e spese. Per sollecitare il contenimento dei tempi processuali furono previsti alcuni espedienti dalle varie costituzioni: giudici e magistrati che non avessero risolto celermente le liti avrebbero subito l'ingerenza dell'imperatore nel processo, se richiesta come aiuto da un cittadino che fosse parte della lite; la possibilità di recusare il giudice fu ipotizzata soltanto per casi estremi e bene individuati; fu previsto il divieto di frazionare questioni connesse e quello di abbandonare la lite in corso per riproporla in altra sede; fu elaborata una disciplina analitica delle impugnazioni che erano ormai troppo frequenti; infine, si diede la possibilità ai testimoni residenti fuori dalla capitale di essere sentiti al loro domicilio. Tutto ciò avvicina l'esigenza di celerità dei processi dell'antica Roma al mondo contemporaneo, ove ancora si combatte per il contenimento dei tempi processuali.

Il volumetto si chiude con l'indice delle fonti. [ALESSANDRA GUIDONE]

A. TRISCIUOGLIO (a cura di), *Valori e principi del diritto romano. Atti Della Giornata di Studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni.*
Torino 12 ottobre 2007.

Il volume intitolato *Valori e principi del diritto romano. Atti della Giornata di Studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni* (Napoli, 2009, Edizioni Scientifiche Italiane), a cura di A. Trisciuoglio, raccoglie i lavori del Convegno svoltosi presso l'Università degli Studi e l'Accademia delle Scienze di Torino il 12 ottobre 2007, per festeggiare il centesimo compleanno del prof. Silvio Romano, che nell'occasione ha ricevuto in omaggio il sigillo dell'Ateneo Torinese, quale riconoscimento di affetto e di gratitudine da parte di amici e colleghi.

La prima parte del volumetto contiene il testo scritto delle relazioni svolte nella sessione antimeridiana del Convegno.

Agli indirizzi di saluto rivolti all'auditorio dal Pro-Rettore dell'Università di Torino, Sergio Roda, e dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, Raffaele Caterina, fa seguito una bre-

ve commemorazione di Elio Casetta, volta a ricordare il rapporto tra Silvio Romano e le istituzioni culturali torinesi, cui il prof. Romano fu molto legato; sulla stessa linea si pone l'intervento di Matteo Marrone, Presidente della sessione.

Il primo contributo è di Alberto Burdese (*Potestas alienandi di non domini e principio di rappresentanza*), il quale, trattando la situazione giuridica di alcuni *non domini* che però erano dotati di *potestas alienandi*, quale il *curator furiosi*, il *procurator*, il creditore pignoratizio, si ricollega all'annoso problema della distinzione tra le ipotesi in cui si agisca *in nomine domini* e *in nomine proprio*. Inoltre il Relatore, ricorrendo con la sua consueta maestria all'ausilio delle fonti antiche, ricorda come le ipotesi di rappresentanza diretta, contrassegnata cioè dalla *contemplatio domini*, fossero molto rare e usate solo per casi particolari, come quello della donazione e della vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio.

Pierangelo Catalano (*L'inizio della persona umana secondo il diritto romano*) ha fatto leva sul titolo V del libro I dei *Digesta*, intitolato "*De statu hominum*", ove si tratta di «*qui in utero sunt*», per sostenere che l'inizio della persona umana sin dall'antichità non si verificava con la nascita, bensì con il concepimento. Infatti,

circonda non solo i diritti soggettivi, ma anche tutti i diritti reali e il diritto di credito.

Pierluigi Zannini (*In tema di regolamento di confini della sfera di risarcibilità del danno aquilano: una lezione dei prudentes*) tratta il tema dell'allargamento della responsabilità civilistica da danno aquilano nell'ordinamento moderno, confrontando con la disciplina odierna il pensiero dei *prudentes* dell'antica Roma. Un passo di Paolo contenuto in D. 9.2.33, che trattava l'uccisione dello schiavo, offre lo spunto allo Studioso per osservare come all'epoca non fosse per nulla contemplata la possibilità di essere risarciti per un danno affettivo. Infatti il danno aquilano copriva soltanto la perdita consistente in «*quod aut consequi potuimus aut erogare cogimur*», a causa del maggior valore attribuito dall'ordinamento alla *utilitas communis* rispetto, alla *utilitas* di un unico consociato. Zannini ha poi affrontato il rapporto tra *dolus bonus* e *dolus malus*, facendo notare le varie discrepanze tra le fonti che parlano del primo talvolta utilizzando il verbo *circumscribere*, sinonimo di inganno e frode al pari del secondo.

Fausto Gorla (*C. 3.1.12 e la celerità del processo civile come valore nella legislazione giustiniana*) ha strutturato il suo contributo partendo dall'art. 111 della nostra Costituzione, che

la critica alla dottrina pura di matrice kelseniana, fallace in quanto riduce il diritto alla norma, restando indifferente ed irrazionale rispetto allo scopo principale cui tende il diritto: il pacifico svolgimento dei rapporti umani. Infine, lo studioso confuta la tesi della mancanza di prescrittività e di coazione all'interno della formula celsina, sottolineando che entrambi gli elementi sono insiti nella stessa nozione di *iuris*. Tuttavia tale definizione ha sempre conservato un ruolo privilegiato, in quanto la proposta di altre definizioni non è riuscita scalfire e superare la completezza della definizione Celsina e al richiamo in essa contenuto a tutte le attività attraverso le quali si esplica l'*ars iuris*.

Antonio Masi (*L'attualità delle nozioni romane di actio in rem ed actio in personam*) ha preso le mosse da una pubblicazione del 1974 di Silvio Romano, ove il Maestro, analizzando alcuni passi di Gaio ed Ulpiano, trattava le due tipologie di *actiones*. Il Relatore ha dimostrato la grande attualità di alcuni concetti ribaditi in tali scritti: in primo luogo che i diritti reali assoluti implicano un rapporto con il bene che ne costituisce l'oggetto e non un rapporto con altri soggetti, poichè ogni consociato deve attenersi al dovere di «*alterum non laedere*»; tale principio si concreta in una tutela che

dalla relazione fatta dal tribuno Chabot riprendendo il titolo sul «*curator ventris*» dei *Digesta* si evince che il bambino esisteva realmente dal momento del concepimento. Seguono alcune osservazioni riguardanti il recepimento del principio romano in questione nella maggior parte dei codici moderni.

Lelio Lantella (*Regole, principi, valori, fondamenti*) si è impegnato nella costruzione di una piramide concettuale romanistica ove, partendo dall'apice, sono collocati in ordine valori, principi, regole e fondamenti. Lo studioso è poi passato all'analisi delle varie possibili accezioni dei quattro sostantivi e all'analisi dell'importanza che regole, principi, valori e fondamenti rivestivano nel diritto romano, evidenziando che i valori sono passibili di mutamenti col passare del tempo, al contrario dei fondamenti, che devono essere connotati da stabilità e continuità; non a caso oggi sono al centro di nuovi studi i fondamenti romanistici del diritto europeo.

Il problema riguardante la lettura universalistica della compilazione di Giustiniano, viene affrontato da Sandro Schipani (*Rileggere i Digesta. Enucleare i principi. Proporzioni*). Prima i collegi sacerdotali dei pontefici e dei feziali nell'epoca arcaica e poi i giuristi laici nei periodi successivi non si limitarono mai ad una

mera lettura dei testi normativi, ma parafrasando e traducendo i loro contenuti, effettuarono un'elaborazione tecnica dei concetti. Per l'età successiva viene sottolineata la nascita delle strutture testuali bilingue che permettevano alla lettura romanistica di essere «trasferita nell'oggi»; così il latino non veniva sostituito, bensì affiancato dapprima al greco e successivamente, intorno all'800, alle varie lingue nazionali per sottolineare la comunicazione permanente tra il testo normativo e il diritto romano. A riprova della grande attualità che questo ebbe ed ancora ha nel mondo contemporaneo, si ricorda come nel discorso preliminare per il codice civile italiano (progetto risalente agli anni tra il 1802 ed il 1803) il De Simoni abbia considerato il diritto romano quale l'unico passibile di integrare il codice in relazione alle fattispecie da esso non regolate (anche se tale progetto non divenne mai codice perché per il Regno D'Italia venne scelto, a causa di differenti scelte politiche, il Codice di Napoleone il Grande, esteso al nuovo Regno con decorrenza dal primo aprile 1806).

La seconda sessione include i saluti di Angelo Raffaele Meo, Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, di Gian Savino Pene Vidari, Presidente della Deputazione

Subalpina di Storia Patria, e un intervento di Giovanni Nicosia, Presidente della sessione pomeridiana del Convegno.

Carlo Augusto Cannata (*Diritto romano e fondamenti di diritto europeo*) parte dal presupposto che la ricerca dei fondamenti del diritto europeo debba iniziarsi da una considerazione: il complesso dei diritti vigenti in Europa va visto come un insieme avente una genesi comune, in quanto tutti i diritti europei si sono sviluppati dal diritto romano e dal modo romano di gestire scientificamente il diritto. Infatti «il fondamento romano non ha romanizzato i diritti europei attuali ma li ha fatti scientifici».

Partendo dalla definizione celsina del diritto come «*ars boni et aequi*», Filippo Gallo (*La verità: valore sotteso alla definizione Celsina del diritto*) evidenzia la disattenzione dei giuristi moderni per la verità quale conformità e rispondenza alla realtà, espressa in alcuni testi di Gaio ed Ulpiano. Nella definizione celsina *ius* significa 'diritto', *ars* sta ad indicare le 'cognizioni teoriche che lo rendono operante', *aequum* significa 'eguaglianza e proporzionalità'. A fronte della critica demolitoria dello Schulz, Gallo ribadisce che eguaglianza e ragionevolezza devono guidare produzione, interpretazione e applicazione del diritto. Segue